

ziale n. 5 del 14 febbraio 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, a dirigere *ad interim* l'Ufficio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. 28/2001 e s.m. e i.

La presente Delibera non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Istruttore, dal Dirigente del Servizio Mediterraneo e dal Dirigente dell'Area per la promozione del Territorio e dei Saperi e dei Talenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di revocare la nomina a Rappresentante Italiano nel Gruppo di Controllori che coadiuvano l'Autorità di Audit del Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013 GRECIA / ITALIA del dott. Pasquale Arcangelo Michele BELLOMO Dirigente dell'Ufficio Controllo e verifica delle Politiche Comunitarie della Regione Puglia, di cui alla delibera G.R. n. 2854 del 20/12/2011;
- di nominare quale Rappresentante Italiano nel Gruppo di Controllori che coadiuvano l'Autorità di Audit del Programma Operativo di Cooperazione

Territoriale Europea 2007/2013 GRECIA / ITALIA la dott.ssa Silvia PIEMONTE Dirigente ad interim dell'Ufficio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie della Regione Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2014, n. 1069

Linee guida per gli esami d'abilitazione per guida turistica e accompagnatore turistico (art.7 della l.r. 25 maggio 2012, n.13 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle province" e s.m. i.)

L'Assessore al Mediterraneo Cultura e Turismo, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "assistenza giuridico amministrativa in materia di turismo" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 25 maggio 2012, n.13 pubblicata sul B. U. R. Puglia. n.77 suppl. del 29 maggio 2012 avente ad oggetto "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province", la Regione Puglia ha disciplinato le attività professionali turistiche di accompagnamento, in attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2011 n.79 ("Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" pubblicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2011).

La summenzionata legge regionale che regola l'attività di guida turistica e accompagnatore turistico, è stata emanata al fine di migliorare la qualità dell'accoglienza e dell'offerta dei servizi nell'ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.

L'art 7 della legge regionale n. 13/2012 stabilisce che gli esami di abilitazione per le figure professionali di guida turistica e accompagnatore turistico:

- vengano effettuati dalle Province con cadenza almeno biennale, ivi compreso l'esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere;
- siano espletati in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi che possono essere successivamente modificati, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 l.r. 13/2012 e ss.mm.e ii. si propone alla Giunta Regionale di approvare le "Linee guida per gli esami d'abilitazione per guida turistica e accompagnatore turistico", di cui all'allegato documento, parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come

innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla l.r.7/97, art.4, comma 4, lettera K), nonché dalla l.r. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

- di approvare, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 l.r. 13/2012 e ss.mm.e ii, le "Linee guida per gli esami d'abilitazione per guida turistica e accompagnatore turistico" quale allegato parte integrante del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento alle sei Province Pugliesi: Bari, Brindisi, Barletta - Andria - Trani, Foggia, Lecce, Taranto a cura del Servizio Turismo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul portale del Turismo www.viaggiareinpuglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**REGIONE
PUGLIA**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI TALENTI
SERVIZIO TURISMO

LINEE GUIDA PER GLI ESAMI D'ABILITAZIONE PER GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione agli esami abilitativi per Guida turistica e Accompagnatore turistico.

1. Può presentare domanda di ammissione agli esami abilitativi per Guida Turistica e Accompagnatore Turistico, il candidato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione prevista dall'avviso, risulti in possesso dei requisiti sotto elencati:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 286/98;

b) maggiore età;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana;

d) godimento dei diritti civili e politici.

Il cittadino extracomunitario che dimostri di essere in regola con le norme sul permesso di soggiorno può essere esonerato dall'onere di esibire il certificato di godimento dei diritti civili e politici.

Ai fini dell'ammissione all'esame al cittadino straniero è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (livello B1 QCER).

Istituzione di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame

1. L'ammissione agli esami di abilitazione alle professioni turistiche è subordinata al preventivo pagamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame.

2. La misura del contributo per l'espletamento degli esami, da determinarsi a cura dei competenti uffici provinciali, in misura uniforme per tutto il territorio regionale, a titolo di concorso spese, al netto del costo del tesserino, sulla base dei costi presunti da sostenere e le modalità di versamento, sono stabilite nell'avviso di indizione degli esami. La quota versata in nessun caso verrà rimborsata.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico deve essere presentata alla Provincia entro i termini di scadenza indicati dall'avviso con cui è indetta la sessione d'esame.

2. Nella domanda l'interessato indica le proprie generalità, le lingue straniere per le quali vuole essere abilitato, il recapito presso il quale ricevere le comunicazioni relative agli esami, e attesta ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di ammissione all'esame.
3. Alla domanda è allegata la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo spese esame.
4. Sono ritenute ammissibili solo le lingue ufficiali e correnti, con esclusione di dialetti e sistemi linguistici.
5. Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali l'Amministrazione non riesca a reperire idoneo esperto/docente.

Istruttoria delle domande di partecipazione all'esame

1. Le domande di partecipazione agli esami di abilitazione sono istruite dal competente ufficio provinciale sulla base di quanto autodichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione; l'ammissione all'esame viene comunicata mediante affissione all'Albo pretorio provinciale e pubblicazione sul sito internet della Provincia.

Esclusione dall'esame e nullità delle prove d'esame

1. Con provvedimento motivato, è comunicata l'esclusione dalla partecipazione alle prove d'esame del candidato che versi in almeno una delle sotto elencate condizioni:
 - a) mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti indicati per l'accesso all'esame abilitativo;
 - b) mancato presentazione della domanda nei modi e nei termini stabiliti nell'avviso;
 - c) mancato versamento del contributo alle spese;
 - d) mancata sottoscrizione della domanda di ammissione agli esami (ove tale sottoscrizione sia prevista), che non sia regolarizzata entro il termine tassativo stabilito dal Dirigente competente ;
 - e) mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, della residenza o recapito, che non sia regolarizzata entro il termine tassativo stabilito dal Dirigente competente. Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti allegati.
2. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei titoli e requisiti autocertificati nella domanda, costituisce motivo di nullità delle prove d'esame .
3. Il rilascio dell'attestato per gli stranieri è in ogni caso subordinato alla produzione e verifica della regolarità della documentazione trasmessa.

Prove d'esame per guida turistica

1. L'esame viene bandito dalla Provincia nel rispetto delle procedure di cui alle presenti linee guida, con cadenza almeno biennale e consiste nello svolgimento di due prove, una prova scritta e una prova orale, da espletarsi preferibilmente nel periodo autunnale.
 2. Al fine di economizzare le spese rivenienti dall'espletamento delle prove le Province hanno facoltà, sulla base di accordi sottoscritti, di svolgere congiuntamente l'esame.
 3. La prova scritta, in lingua italiana, da espletarsi nel tempo di 100 minuti, si articola in 60 quesiti a risposta multipla e verte sulle materie sotto elencate:
 - storia d'Italia e della Puglia in particolare; (10 domande);
 - archeologia e storia dell'arte (10 domande);
 - patrimonio storico artistico della regione Puglia (15 domande);
 - geografia economica, turistica e ambientale del territorio nazionale (10);
 - geografia economica, turistica e ambientale del territorio pugliese, ivi comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere eno-gastronomico (15 domande);
 4. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo (+1), nessun punteggio viene attribuito alle risposte non date o errate. Supera la prova scritta chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60
 5. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti altre materie:
 - nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche;
 - tecnica professionale (compiti e metodologia)
 - simulazione di visita guidata
- Il punteggio della prova orale è espresso in sessantesimi ed è dato dalla media matematica dei punteggi conseguiti dal candidato nelle singole materie.
- Supera la prova orale chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60.

Prove d'esame per accompagnatore turistico

1. L'esame viene bandito dalla Provincia nel rispetto delle procedure di cui alle presenti linee guida, con cadenza almeno biennale e consiste nello svolgimento di due prove, una prova scritta e una prova orale, da espletarsi preferibilmente nel periodo autunnale.

2. Al fine di economizzare le spese rivenienti dall'espletamento delle prove le Province hanno facoltà, sulla base di accordi sottoscritti, di svolgere congiuntamente l'esame.

3. La prova scritta, in lingua italiana, da espletarsi nel tempo di 100 minuti, si articola in 60 quesiti a risposta multipla e verte sulle materie sotto elencate:

- geografia del turismo italiana ed estera (20 domande);
- tecnica e organizzazione turistica (20 domande);
- nozioni sulla legislazione valutaria e doganale (10 domande);
- nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche (10 domande);

4. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo (+1), nessun punteggio viene attribuito alle risposte non date o errate. Supera la prova scritta chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60

5. La prova orale verte sulle seguenti materie:

- materie della prova scritta;
- valutazione di casi pratici sulla gestione dei gruppi.

Il punteggio della prova orale è espresso in sessantesimi ed è dato dalla media matematica dei punteggi conseguiti dal candidato nelle singole materie.

Supera la prova orale chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60 .

Esame suppletivo di lingua straniera

Sono ammessi a sostenere l'esame suppletivo in lingua straniera nelle sessioni ordinarie d'esame:

1. I soggetti non ancora abilitati all'esercizio della professione che abbiano espresso nella domanda di partecipazione l'intenzione di sostenere l'esame nella lingua straniera ivi indicata;
2. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione , che intendano conseguire l'abilitazione in ulteriori lingue straniere e che abbiano presentato entro il termine di scadenza indicato dall'avviso domanda di partecipazione con l'indicazione del tipo di abilitazione posseduta e della lingua straniera per la quale intendono conseguire l'ulteriore abilitazione.
3. L'esame in lingua straniera consiste in una conversazione nonché lettura e traduzione orale di un brano scritto nella/e lingua/e straniera/e prescelta/e. Supera la prova chi consegue un punteggio non inferiore a 42/60.

Commissione esaminatrice per la professione di Guida Turistica

1. La Commissione esaminatrice è composta da

Presidente : il dirigente del Servizio Turismo della Provincia o un suo delegato;

Componente: un funzionario della Regione con competenza in legislazione turistica ;

Componente: un docente di discipline storico-artistiche e archeologiche ovvero un funzionario del MIBACT;

Componente: un docente di geografia economica e turistica ;

Componente: un rappresentante di categoria designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative

Segretario : un dipendente della Provincia.

2. Per ognuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del titolare si protragga per l'intera durata della seduta.

3. La commissione è integrata con i docenti nelle lingue straniere scelte dal candidato, una volta che, espletata e corretta la prova scritta , si individuino esattamente il numero delle lingue straniere indicate dai candidati, per le quali si renda necessaria detta integrazione ai fini dell'effettuazione delle prove orali nelle lingue straniere prescelte.

4. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con determinazione del dirigente del Servizio Turismo Provinciale;

5. Le funzioni di vigilanza durante le prove scritte potranno essere svolte dal personale dipendente della Provincia.

6. Ai membri della Commissione spettano le indennità stabilite dalla Provincia ai sensi della normativa vigente

Commissione esaminatrice per la professione di Accompagnatore Turistico

1. La Commissione esaminatrice è composta da:

Presidente : il dirigente del Settore Turismo della Provincia o un suo delegato,

Componente: un funzionario della Regione con competenza in legislazione turistica;

Componente: un docente di geografia turistica ;

Componente: un docente di tecnica ed organizzazione turistica;

Componente: un rappresentante di categoria designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative

Segretario: un dipendente della Provincia .

2. Per ognuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del titolare si protragga per l'intera durata della seduta.
3. La commissione è integrata con i docenti nelle lingue straniere scelte dal candidato, una volta che, espletata e corretta la prova scritta , si individuino esattamente il numero delle lingue straniere indicate dai candidati, per le quali si renda necessaria detta integrazione ai fini dell'effettuazione delle prove orali nelle lingue straniere prescelte
4. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con determinazione del dirigente del Servizio Turismo Provinciale.
5. Le funzioni di vigilanza durante le prove scritte, potranno essere svolte dal personale dipendente della Provincia.
6. Ai membri della Commissione spettano le indennità stabilite dalla Provincia ai sensi della normativa vigente

Compiti della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice provvede, con riferimento a quanto stabilito nell'avviso di indizione degli esami, ad espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dalle presenti disposizioni e a determinarne l'esito finale.
2. La Commissione esaminatrice :
 - stabilisce i programmi relativi alle materie oggetto d'esame. Detti programmi sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia almeno 30 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta.
 - prima dell'espletamento delle prove d'esame, fissa i criteri e le modalità di valutazione delle stesse, da formalizzare nei rispettivi verbali.

- immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame.

3. La sede ed il calendario delle prove d'esame, se non già indicati nell'avviso, sono fissati dal Presidente della Commissione esaminatrice. L'ufficio competente della Provincia provvede a darne comunicazione agli ammessi mediante affissione all'Albo Pretorio provinciale, pubblicazione sul sito internet della Provincia, o con altro mezzo ritenuto opportuno, almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per ciascuna prova d'esame.

4. La Commissione decide a maggioranza l'esito delle prove.

Predisposizione e correzione delle prove

1. I membri della Commissione, per l'effettuazione della prova scritta, predispongono un numero di domande congruo a formare almeno tre questionari dai quali verrà estratta a sorte da un candidato la prova d'esame.

2. La correzione del questionario sorteggiato può avvenire, in considerazione del numero dei candidati, con lettura ottica.

3. Le domande relative alle prove orali vengono predisposte per iscritto – prima dell'inizio della seduta di interrogazione- dai componenti della Commissione e riposte in busta chiusa .Ciascun candidato estrae a sorte una busta e risponde alle domande in essa contenute

4. Per la valutazione della prova orale ogni componente della Commissione redige una scheda di valutazione nella quale viene indicata la proposta di votazione da attribuire ad ogni candidato sulla scorta di parametri prefissati ed eventuali note ed osservazioni.

5. Le prove orali sono pubbliche. L'accesso ai locali in cui si svolgono è consentito con le modalità definite dal Presidente della Commissione.

6. i componenti delle Commissioni presenti in ogni seduta, decidono a maggioranza dei presenti l'esito delle prove. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Dello svolgimento delle prove di abilitazione e delle decisioni adottate dalla Commissione viene redatto giorno per giorno processo verbale. Terminate le prove Il Segretario della Commissione trasmette al Dirigente competente per materia i verbali delle sedute controfirmati dal Presidente, dal Segretario stesso e dai componenti presenti nelle diverse sedute.

8. Le risultanze dei verbali vengono approvate con determinazione dirigenziale, pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

9. Le Province trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati, per la pubblicazione sul portale www.viaggiareinpuglia.it

Tesserino di riconoscimento

1. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'attestato di abilitazione, le Province consegnano agli interessati il tesserino personale conforme al modello approvato dalla Regione.
2. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della/e lingue straniere di cui sia stata accertata la conoscenza previo esame.
3. L'interessato partecipa alle spese per il rilascio del tesserino nella misura di 20 (venti) euro da versarsi alla Provincia.
4. La misura del concorso alle spese per il rilascio del tesserino può essere variata con successivi provvedimenti dalle Province, di comune accordo e nella stessa misura per tutto il territorio regionale.
5. Chi abbia conseguito sia l'abilitazione di guida turistica sia l'abilitazione di accompagnatore turistico, in luogo di un unico tesserino recante la doppia qualifica, può richiedere il rilascio di due distinti tesserini, uno per ciascuna qualifica, versando alla Provincia un importo pari al doppio della somma dovuta per il singolo tesserino.
6. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici già abilitati ai sensi del regolamento regionale n. 23/2012 e ss.mm.e ii, a seguito del superamento dell'esame di lingua possono chiedere la sostituzione del tesserino con uno nuovo recante l'indicazione della lingua di cui sia stata accertata la conoscenza, senza dover corrispondere alcuna somma a titolo di concorso spese.